

STATUTO

**COOPERATIVA FAMIGLIE
ANZIANI INFANZIA (F.A.I.)
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA VALDINIEVOLE 8

Numero REA: RM - 423646

Codice fiscale: 03020700583

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"
AL REP.N° 26230/17511

STATUTO DELLA
"COOPERATIVA FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA (F.A.I.) SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE E.T.S."

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita in Roma, ai sensi dell'articolo 1 lettera Legge 8 novembre 1991 n.381, nonché del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112 e del d.lgs 3 luglio 2017, n. 117, una Società Cooperativa sociale – Ente Terzo Settore, con la denominazione **«Cooperativa Famiglie Anziani Infanzia (F.A.I.) società cooperativa sociale E.T.S.»**. La Cooperativa potrà utilizzare l'acronimo F.A.I. in tutti gli atti e documenti, in conformità con l'iscrizione presso il Registro Imprese. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale ed all'estero.

Art. 2 Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata su delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3 Scopi mutualistici

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e si propone lo scopo di offrire, tramite i propri soci, servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lett. a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati a perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana. I soci, inoltre, si propongono di perseguire, tramite la gestione in forma associata delle attività, continuità di occupazione lavorativa, migliori condizioni sociali e professionali. La Cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa, in aggiunta al contratto associativo, anche un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana, purché compatibile con lo status di socio.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci.

I contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa con soggetti terzi non soci.

La Cooperativa deve essere retta in ottemperanza ai principi della mutualità, con l'esclusione di ogni finalità speculativa, indirizzata con intento non lucrativo ad attività di utilità sociale, secondo le norme richiamate dal presente statuto. A tale scopo, dovrà uniformare la propria organizzazione interna: 1. alle leggi che individuano il concetto di mutualità prevalente, e in particolare all'art. 2512 del codice civile, in applicazione delle quali l'organismo cooperativo deve acquisire in proprio

il lavoro, organizzandolo e dirigendolo esso stesso; 2. al concorso di tutti i soci alla gestione dell'impresa, attraverso la partecipazione alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e di conduzione della società; ai principi che sono alla base del movimento cooperativo, in ragione dei quali agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la democraticità interna ed esterna, l'associazionismo tra cooperative.

La cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo italiano e internazionale. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, potrà cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali, con i terzi non soci e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa è tassativamente apolitica, e senza scopo di lucro.

Art. 4 Organizzazione

I soci della Cooperativa: 1. partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi; 2. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; 3. mettono a disposizione le proprie capacità professionali, anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Art. 5 Oggetto sociale

La Cooperativa ha per oggetto la gestione di servizi socio sanitari ed educativi. In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci la Cooperativa ha per oggetto:

a) interventi di prevenzione, cura, riabilitazione, inclusione nell'ambito della famiglia, della scuola, dell'ambiente di lavoro e della comunità, con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute e del benessere della persona. Intende perciò occuparsi delle aree: materno-infantile, evolutiva, adulti e anziani, tenendo presente la disabilità fisica e psichica, situazioni di emarginazione, marginalità sociale e di devianza, questioni di genere nonché il fenomeno dell'immigrazione in generale; b) studio e verifica dei bisogni territoriali mediante analisi e ricerche; c) interventi di consulenza nelle strutture organizzate del territorio, forniture dirette di servizi di segretariato sociale a favore delle fasce sociali deboli o altre forme di potenziamento di servizi pubblici; d) organizzazione ed esecuzione di corsi di formazione sia autoprodotti sia mediante la partecipazione a bandi/avvisi pubblici locali, nazionali, europei, internazionali rivolti a soggetti svantaggiati e non, nonché ideare, studiare, favorire e realizzare progetti innovativi nel campo dell'economia sociale; e) interventi su propria iniziativa, purché rispondenti ai presupposti di utilità sociale e nell'ambito degli scopi suddetti, come la promozione, l'avviamento, il finanziamento e lo sviluppo delle attività di associazioni, cooperative e cooperative sociali di tipo A e B, imprese sociali in generale; f) organizzazione e gestione di servizi di informazione, sensibilizzazione promozione sociale e culturale; g) organizzazione e gestione di servizi ricreativi, sportivi e di ristorazione anche collettiva; h)

gestione, diretta ed associata, di strutture e residenze sociali, sanitarie e socio-sanitarie per le fasce di emarginazione; i) attività di promozione di turismo sociale, fattorie sociali e altre tipologie ricettizie in forma diretta, associata e consortile; l) costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale; m) assunzione di partecipazione in società consociate anche in forma di socio finanziatore. Per il conseguimento di tali fini la Cooperativa stipula, in forma diretta e/o appalto, convenzioni e contratti con soggetti privati ed Enti Pubblici. La Cooperativa potrà svolgere l'attività di cui sopra sia in proprio che per mandato di terzi. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché, senza che ciò costituisca attività prevalente e nel rispetto della normativa vigente in materia, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi. Inoltre, La Cooperativa potrà: 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale e comunque in misura non prevalente; 2) dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussioni, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 3) concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualunque forma per facilitare l'ottenimento dei crediti a soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative (esclusa l'attività finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 58/98 e s.m.i. ed esclusa ogni attività nei confronti del pubblico ai sensi del Decreto Legislativo n. 385/1993); 4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, anche ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative; 5) promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie, dei lavoratori e dei destinatari dei servizi svolti; 6) partecipare ai pubblici appalti, in ambito locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale e svolgere la propria attività anche in regime contrattuale, convenzionale o concessorio con enti pubblici e privati per tutte le attività comprese nell'oggetto sociale, inclusi gli accreditamenti previsti dalle normative regionali o nazionali, e provvedere all'attuazione di tutti gli adempimenti amministrativi connessi; 7) ricevere ed accettare donazioni, eredità, nonché promuovere raccolta fondi per finanziare le attività attraverso erogazioni liberali da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa. La Cooperativa può compiere tutte le operazioni ed assumere tutte le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento degli scopi sociali, contrarre mutui, aperture di linee di credito, acquistare titoli di stato, sottoscrivere obbligazioni nei limiti fissati dalla legge. La Cooperativa, inoltre, potrà emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo stabile di

investimento e non di collocamento sul mercato. Tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare: le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia; le attività riservate ad iscritti in Collegi, Ordini o Albi professionali debbono essere affidate a costoro, i quali agiranno autonomamente. La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e da altre disposizioni che regolamentano la materia. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con delibera assembleare con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico e/o tra i non soci sotto ogni forma.

Art. 6 Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo consentito dalla legge. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano la capacità di agire e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

L'ammissione del socio cooperatore è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica e sociale della cooperativa; in conformità a quanto disposto dalla Legge, indipendentemente dal tipo contrattuale in concreto convenuto per regolamentare il rapporto tra Cooperativa e socio lavoratore.

L'ammissione di un socio cooperatore deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo; inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Oltre ai soci cooperatori, possono essere ammessi nella compagine sociale anche soci volontari, nei limiti previsti dalla legge, identificati con persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano la capacità di agire e che si impegnano a prestare opera gratuita nell'attività dell'impresa sociale.

Possono, altresì, essere ammesse nella compagine sociale persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali ed i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa, ovvero soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa. Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia autentica dello statuto e della deliberazione dell'organo competente con la quale viene approvata la partecipazione alla società e la nomina dei delegati all'assemblea della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci, in base

all'appartenenza a ciascuna categoria: a) soci cooperatori; b) categorie speciali; c) soci sovventori; d) soci volontari.

Art. 7 Soci cooperatori

Sono soci cooperatori tutti coloro che esercitano arti, professioni e mestieri attinenti all'oggetto sociale che, con la loro capacità di lavoro, attitudine, specializzazione ed esperienza professionale, possono dare il loro apporto diretto ed effettivamente cooperare all'esercizio sociale ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto disposto dal comma precedente, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa. I soci cooperatori stabiliscono un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui potranno contribuire comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici previsti dalla legge. In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito Regolamento Interno ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. Nel regolamento, ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs. 112/2017. La Cooperativa corrisponderà ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. L'assemblea dei soci potrà deliberare trattamenti economici ulteriori da erogare: a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite negli accordi collettivi stipulati tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative; b) a titolo di ristorno. Il ristorno non potrà eccedere il 30% dei trattamenti economici complessivi corrisposti ai soci lavoratori e sarà corrisposto mediante integrazioni delle retribuzioni o altre forme consentite dalla legge, nei termini e modi stabiliti nel successivo art. 26 e nel regolamento interno ex art 6 legge 142/2001 e s.m.i.

Art. 8 Categoria speciale di soci

L'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2527 comma 3 del codice civile,

può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse: a) alla loro formazione professionale; b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, anche parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio alla categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione, ma non oltre quanto stabilito dalla legge. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile. I soci speciali possono recedere e/o essere esclusi nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso e/o l'esclusione del socio. È tuttavia formalmente necessario che la delibera di esclusione sia seguita da una separata comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto in via generale per i soci cooperatori: a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; c) il mancato adeguamento agli standard produttivi; d) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci cooperatori.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale, qualora abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale, potrà essere ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che presenti la

domanda di cui al successivo art.11 ed osservi gli obblighi previsti nel successivo art. 12.

In tal caso l'organo amministrativo dovrà comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti nel presente Statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 9 Soci sovventori

Sono soci sovventori coloro che apportano, a titolo gratuito, capitale alla cooperativa, condividendo il progetto etico-imprenditoriale della stessa. Il socio sovventore dovrà, all'atto della domanda di iscrizione alla cooperativa, versare la quota sottoscritta e indicare la durata minima della sua permanenza nella cooperativa. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500 ciascuna. Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire: a) l'importo complessivo dell'emissione; b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; c) il termine minimo di durata del conferimento; d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari; e) i diritti patrimoniali in caso di recesso; f) le modalità di trasferimento.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori presenti in Assemblea, comunque, non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci; qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. Oltre che nei casi previsti dal

codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 10 Soci volontari

I soci volontari sono coloro che si obbligano a prestare la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci cooperatori, o altro limite imposto dalla legge. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, e nei limiti previsti dalla legge. Nella gestione dei servizi all'utenza, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi ai rimborsi di spesa.

Art. 11 Ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta. La domanda di ammissione deve contenere: a) l'indicazione di cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale; b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta e delle sue competenze professionali specifiche, in relazione ai requisiti di cui al precedente art. 7; c) qualora richiesto, autocertificazione ai sensi di legge dalla quale risulti la situazione dei precedenti penali ed eventuali carichi pendenti che dovrà essere confermata in caso di ammissione, da un certificato generale del casellario giudiziale e carichi pendenti, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ammissione a socio; d) l'ammontare della quota di capitale sociale che intende sottoscrivere pari all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla legge; e) l'incondizionata accettazione del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte.

La persona giuridica che intende essere ammessa come socia dovrà presentare, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, domanda di ammissione contenente anche le seguenti informazioni: a.1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; b.1) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; c.1) la qualità della persona che sottoscrive la domanda; d) l'ammontare della quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, pari all'importo all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla legge. Il

Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, con criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, in base alla discrezionale valutazione degli interessi dei soci e della cooperativa. La delibera di ammissione diventerà operante e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso saranno stati effettuati i versamenti di cui all'articolo successivo. Trascorsi dieci giorni dalla data di comunicazione di ammissione, che potrà avvenire a mezzo raccomandata a mano e/o pec e/o raccomandata a r., senza che siano stati effettuati i versamenti di cui al comma precedente, la delibera perderà automaticamente ogni efficacia. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione di cui all'articolo successivo. In tal caso, l'ammissione può essere nuovamente deliberata, con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro dei soci. Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 12 Obblighi del socio

I soci che vogliono aderire alla cooperativa sono obbligati: a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, del capitale sottoscritto; b) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione, della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; c) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori; d) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e delle decisioni dei soci; e) all'effettuazione del lavoro assegnato loro dalla cooperativa in ragione della necessità della stessa, ad eccezione dei soci sovventori; f) a comunicare qualunque variazione intervenuta nei dati indicati nella domanda di ammissione.

Art. 13 Incompatibilità

È fatto divieto ai soci cooperatori, salvo assenso scritto del Consiglio di Amministrazione, di iscriversi ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali o svolgano un'attività concorrente. È fatto divieto ai soci cooperatori di prestare lavoro subordinato o autonomo a favore di terzi, compreso lo Stato, esercenti attività uguali od analoghe e concorrenti a quelle della cooperativa,

ovvero lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato a qualunque titolo, salvo che non si tratti di soci impiegati in attività di lavoro nella cooperativa per un tempo inferiore all'orario pieno - quale definito dall'art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 - e fino al raggiungimento di tale limite complessivo, ovvero salvo assenso scritto

del Consiglio di Amministrazione. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Art. 14 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte della persona fisica ovvero per scioglimento e/o liquidazione della persona giuridica.

Art. 15 Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Sia la comunicazione del recesso che la conseguente comunicazione della relativa delibera adottata dal c.d.a. dovranno essere comunicata alla società mediante raccomandata A/R o con qualsiasi mezzo atto ad attribuire prova legale dell'avvenuta ricezione.

Art. 16 Decadenza del socio

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci falliti, interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 13, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità o nel caso, comunque, di sopravvenuta inabilità o inidoneità a partecipare alle attività lavorative dell'impresa sociale. La decadenza, altresì, può perfezionarsi per la mancata partecipazione, in proprio o per delega, ad almeno 3 assemblee consecutive legittimamente convocate; o in caso di assenza ingustificata sul luogo di lavoro per almeno 15 giorni consecutivi. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza diventa operante con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di questa, o, se deliberato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo. La relativa deliberazione deve essere comunicata, mediante telegramma o lettera raccomandata, anche a mano, PEC o altra modalità che garantisca il controllo della avvenuta ricezione ai soci interessati.

Art. 17 Esclusione del socio

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio: a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento interno ex legge 142/2001 e s.m.i. o che ineriscano al rapporto mutualistico; c) che non ottemperi alle deliberazioni legalmente adottate dai soci o dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine, non superiore a sessanta giorni, per adeguarsi alle deliberazioni stesse; d) che ponga in

essere inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f); e) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione con termine di almeno quindici giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo; f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; g) che si renda moroso nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; h) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto; i) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa; j) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per delitti o, comunque, per reati infamanti oppure specifici professionali; k) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, ovvero fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli alla stabilità sociale; l) nell'ipotesi in cui abbia raggiunto, anche con più periodi di infermità per malattia e/o infortunio in complesso dodici mesi di assenza nell'arco degli ultimi trentasei mesi consecutivi, anche se raggiunti attraverso più rapporti di lavoro nel settore. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti di lavoro. L'esclusione diventa operante dalla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione. La relativa deliberazione deve essere comunicata, mediante telegramma o lettera raccomandata, anche a mano, PEC o altra modalità che garantisca il controllo della avvenuta ricezione ai Soci interessati. L'esclusione del socio comporta automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto mutualistico di lavoro ex art. 2533, ultimo comma, codice civile.

Art. 18 Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota effettivamente versata, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato l'evento. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del codice civile. Gli eredi che ne fanno domanda, provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa, possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 Procedimento di perdita della qualità di socio

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata A/R o PEC o con qualsiasi mezzo atto ad attribuire prova legale dell'avvenuta ricezione. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo di raccomandata A/R o PEC o con qualsiasi mezzo atto ad attribuire prova legale dell'avvenuta ricezione. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è

promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa, a mezzo di raccomandata A/R o PEC o con qualsiasi mezzo atto ad attribuire prova legale dell'avvenuta ricezione entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 20 Rimborso della quota

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote di capitale interamente versate, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale. Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, certo ed esigibile.

Art. 21 Limitazioni al rimborso

Gli eredi del socio defunto ed i Soci receduti, decaduti o esclusi sono comunque tenuti a richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei centottanta giorni indicate nel precedente art. 20. Il valore delle quote di capitale per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 22 Elementi costitutivi del patrimonio

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore nominale di euro 26,00 (ventisei virgola zero zero); le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori nè inferiori ai limiti di legge;
2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale, formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni versato ai sensi del precedente art. 12.

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.

La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art. 23 Vincoli sulle azioni e loro alienazione.

Le azioni sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute a terzi e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i Soci contraggono con la medesima.

La società ha facoltà, ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile, di non emettere i titoli rappresentativi delle azioni.

Art. 24 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio d'esercizio. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli art. 2428 e 2429 c.c., indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% e, comunque a quella prevista dalla Legge all'epoca vigente; b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima o dalla normativa legale che dovesse innovarla; c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge; d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici. Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. La restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 22. La ripartizione di ristorni ai soci operatori, ai sensi del successivo articolo 25 è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).

Art. 25 Ristorni

La Cooperativa, in conformità all'art. 2545-sexies del Codice Civile, può ripartire ai soci operatori, proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici intercorsi, parte dell'avanzo di gestione. I ristorni sono calcolati sulla base dei criteri oggettivi stabiliti nell'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. Qualora la gestione mutualistica lo consenta e nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, l'Organo Amministrativo accerta e determina la

quota di avanzo da destinare a ristorno nell'esercizio stesso in cui lo scambio mutualistico si è perfezionato, imputandolo al Conto Economico di competenza come componente negativo di reddito. L'assegnazione dei ristorni non può in nessun caso determinare una perdita d'esercizio. Per i soci che prestano la propria attività lavorativa, il ristorno è imputato tra i costi della produzione, ad integrazione e maggiorazione del trattamento retributivo. La misura del ristorno non può superare in nessun caso il limite previsto dall'art. 3, comma uno e due, lettera a) della legge 3 aprile 2001, n 142, del trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi per i lavoratori.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata dall'Assemblea mediante specifica delibera, ed eventualmente secondo quanto previsto da un regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del c.c., sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

- ore lavorate e/o retribuite nel corso dell'anno
- qualifica professionale
- compensi erogati
- tempo di permanenza in Cooperativa
- tipologia del rapporto di lavoro
- produttività

Le modalità di erogazione (monetaria, aumento di capitale sociale, etc.) sono deliberate dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, ferma restando l'imputazione economica già avvenuta nell'esercizio di competenza.

Articolo 26 Organi sociali.

Sono organi sociali: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Presidente; d) il Collegio Sindacale qualora la sua costituzione sia obbligatoria per legge.

Art. 27 Assemblee dei soci.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci: a) l'approvazione del bilancio e la destinazione del risultato d'esercizio b) l'approvazione del Bilancio Sociale in conformità con le linee guida stabilite con Decreto Ministeriale ai sensi del d.lgs. 112/2017; b) la nomina del Consiglio di amministrazione; c) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. f) la determinazione di un eventuale compenso agli amministratori ed il compenso dei sindaci. g) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale posti all'ordine del giorno h) le delibere sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci; i) le delibere sull'istituzione o modifica dei regolamenti interni; l) la delibera sull'approvazione del regolamento interno di cui all'art. 6 della legge 142 del 2001; m) le delibere sull'approvazione di eventuali programmi

pluriennali e sull'eventuale programma annuale n) la delibera sull'erogare compatibilmente alla situazione economica dell'impresa i trattamenti ulteriori previsti dalla legge 142/2001; o) la delibera in relazione al piano di crisi aziendale e alle misure per farvi fronte secondo quanto previsto dalla legge 142/2001.p) la delibera sulla distribuzione dei ristorni; q) le delibere su ogni altra materia di sua competenza per legge o per disposizione statutaria. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 28.

Art. 28 Assemblea dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centoottanta giorni successivi alla chiusura dell'Esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei Soci in questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare: a) sulle modificazioni dello Statuto e dell'Atto Costitutivo; b) sulla proroga della durata; c) sullo scioglimento anticipato della Cooperativa; d) sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori; e) delibera sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata o PEC o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee che potranno tenersi anche fuori la sede sociale.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci siano presenti o almeno informati. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei

partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria può svolgersi con intervenuti, compreso il Collegio sindacale ove in carica, dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di Assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulla modifica dell'oggetto e scopo sociale e sullo scioglimento e la liquidazione della Società, per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti, secondo quanto stabilito al momento della loro iscrizione dal Consiglio di Amministrazione. Ai soci sovventori si applica il precedente art. 9. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, a condizione che non sia amministratore o dipendente della società. Ciascun socio può rappresentare sino a due soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco, e deve riportare tutti i punti all'ordine del giorno.

L'assemblea dei soci, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, nell'ipotesi di eventuale assenza anche di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano in base all'età anagrafica; in

caso di assenza dell'intero Consiglio di Amministrazione l'assemblea è presieduta dalla persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio; la nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte dagli amministratori, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione, ivi comprese quelle per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione,

in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Art. 29 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di tre ad un massimo di sette Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i Soci effettivi o delegati di enti Soci; i delegati di enti o persone giuridiche Soci non potranno complessivamente, se eletti Consiglieri, superare un terzo del numero totale dei Consiglieri eletti tra i soci; l'Assemblea determina il numero dei consiglieri all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Gli amministratori scadono alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Spetta all'assemblea dei soci determinare l'ammontare dei gettoni di presenza dovuti per l'attività collegiale dei componenti del Consiglio di amministrazione. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale se costituito, determinare il compenso dovuto ai suoi membri chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e agli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso da spedirsi e, da consegnarsi a mano, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nei casi urgenti, anche a mezzo telefono, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando interviene la maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione con gli intervenuti, compreso il Collegio sindacale ove in carica, dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti

condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci od Amministratori, oppure i Consiglieri si astengono quando la deliberazione riguarda affari nei quali sono interessati loro parenti od affini sino al terzo grado.

A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa reiezione della proposta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere verbalizzate nell'apposito libro sociale. Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni centottanta giorni al massimo gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, se costituito, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa. Spetta, pertanto, a titolo meramente esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci; b) redigere i bilanci consuntivi con rispettive relazioni ed eventualmente, i bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare tra l'altro i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società; c) compilare i regolamenti interni previsti dall'atto costitutivo e statuto o delegati dall'assemblea dei soci; d) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e

qualsiasi altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; f) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione di nominare direttori, determinandone le funzioni e la retribuzione; g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci; h) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate; i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per legge siano riservati all'assemblea dei soci; j) distribuire tra i soci le opportunità di lavoro e ripartire tra essi le attività lavorative, sia per quanto attiene alla qualità che alla quantità delle prestazioni di lavoro richieste in adempimento del patto sociale, k) assumere, promuovere o licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies nella medesima relazione il Consiglio d'Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà far partecipare alle proprie riunioni, in qualità di segretario verbalizzante, anche un impiegato della Cooperativa

Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione.

Art. 30 Dimissioni degli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione, totalmente o in maggioranza dimissionario, continua a svolgere le sue funzioni fino al rinnovo, che dovrà essere effettuato, nel rispetto dei tempi minimi della procedura, da apposita assemblea ordinaria indetta dal Consiglio stesso o, in mancanza, dal collegio sindacale se costituito, immediatamente dopo le dimissioni.

Art. 31 Compensi agli amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del collegio sindacale se costituito, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari compiti.

Art. 32 Sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione; in caso di mancanza del collegio sindacale, occorre fare ricorso alla decisione dei soci.

Art. 33 Potestà regolamentare del Consiglio di amministrazione

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio

cooperatore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito Regolamento Interno ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel regolamento, ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs. 112/2017.

Il Regolamento Interno può stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico produttivo e finanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di crisi approvato dall'Assemblea.

Analoga competenza è attribuita al Regolamento Interno in tema di promozione di nuova imprenditorialità.

È facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 34 Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale. Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, i pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria. Il Presidente può assumere, promuovere e licenziare il personale, determinarne le mansioni ed il trattamento economico, con facoltà di adottare, nei confronti dello stesso, tutti i provvedimenti amministrativi e disciplinari, compresi quelli non conservativi del posto di lavoro, nonché transigere e conciliare sia avanti alle Commissioni di conciliazione o ai Collegi istituiti per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, sia in sede giudiziale. Il Presidente può stipulare convenzioni, accordi, atti d'obbligo e quant'altro utile e necessario nei rapporti tra la cooperativa e le pubbliche amministrazioni, compresi i Ministeri, le Regioni, le Province, i Comuni e gli organismi dell'Unione Europea. Il Presidente può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque fase e grado di giurisdizione. Il Presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, ad altro membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad altri soci della società. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Il Consiglio di Amministrazione può limitare i poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione richiedendo la firma congiunta per operazioni finanziarie, assunzione di obbligazioni, prelievi da conti correnti bancari e postali eccedenti determinati limiti di valore.

Art. 35 Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la Cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è costituito in conformità a quanto previsto dall'articolo 2397 del codice civile. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relative al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

L'Assemblea nomina il presidente del Collegio stesso.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Con riguardo alla disciplina contenuta nel d.lgs 112/2017, il collegio esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle disposizioni relative al trattamento economico e normative dei lavoratori.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Al Collegio Sindacale può essere demandata anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2409-bis citato nei quali casi il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisori.

Art. 36 Controllo contabile

Il controllo contabile spetta al collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria di attribuire il controllo contabile a un revisore o a una società di revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- 1) verifica periodicamente nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Art. 37 Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Art. 38 Destinazione del patrimonio

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 39 Clausole mutualistiche

La Cooperativa, pur essendo a mutualità prevalente di diritto, si riporta alla previsione di cui all'art. 2514 del codice civile. Pertanto, si prevede:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 40 Rinvio

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice civile, di imprese sociali di cui al d.lgs. 112/2017 e delle Leggi speciali sulla cooperazione.

A norma dell'articolo 2519 del codice civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.TO URSULA STASSI

F.TO MASSIMO SARACENO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE
FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL#ART. 23, COMMI
3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO DEL
REGISTRO DELLE IMPRESE.
NOTAIO MASSIMO SARACENO.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA PER VIA TELEMATICA, AI SENSI DEL DECRETO
22/02/2007, MEDIANTE M.U.I.